

REGOLAMENTO (CE) N. 1903/2004 DELLA COMMISSIONE

del 29 ottobre 2004

che modifica il regolamento (CEE) n. 3149/92 recante modalità d'esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento a favore degli indigenti nella Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3730/87 del Consiglio⁽¹⁾, del 10 dicembre 1987, che stabilisce le norme generali per la fornitura a taluni organismi di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento e destinate ad essere distribuite agli indigenti nella Comunità, in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 3149/92 della Commissione⁽²⁾ ha stabilito le disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 3730/87 per la fornitura di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento e destinate ad essere distribuite agli indigenti nella Comunità, tramite organizzazioni caritative designate dagli Stati membri.
- (2) Allo scopo di garantire un'applicazione più omogenea negli Stati membri che partecipano a tale azione, giova definire con maggiore precisione il concetto di «beneficiari» o di «destinatari finali» della misura. Al fine di agevolare la gestione e il controllo dell'esecuzione del piano annuale, di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3149/92, è opportuno prevedere che le organizzazioni caritative designate dalle competenti autorità nazionali possano essere considerate come destinatarie finali quando garantiscono, sotto determinate forme, la distribuzione effettiva sul posto delle derrate alimentari agli indigenti, là dove essi risiedono.
- (3) Occorre sottolineare che l'esecuzione del piano, in ciascuno Stato membro che prende parte all'azione, deve essere programmata, scaglionata e regolare, sia per quanto riguarda i ritiri dei prodotti dalle scorte d'intervento sia per quanto riguarda lo svolgimento delle fasi successive, sino alla distribuzione ai beneficiari o destinatari finali, per raggiungere l'obiettivo dell'azione comunitaria e per soddisfare alle esigenze di una corretta gestione delle scorte d'intervento. A tale scopo, la maggior parte dei ritiri dalle scorte d'intervento deve essere effettuata anteriormente al 1° luglio dell'anno di esecuzione del piano. Nel settore dei prodotti lattiero-caseari, tenuto conto delle caratteristiche di un mercato molto sensibile, in particolare dell'incidenza della reimmissione dei prodotti sul mercato, è opportuno limitare i ritiri dei prodotti dalle scorte pubbliche, nell'ambito dell'esecuzione

dell'azione interessata, nei periodi in cui è possibile l'acquisto da parte degli organismi d'intervento e, a partire dall'esecuzione del piano 2006, anche durante le settimane che precedono detti periodi di acquisto. Gli Stati membri devono mettere in atto misure appropriate che comportino sanzioni progressive in funzione dei ritardi nella presa in consegna dei prodotti.

- (4) E' opportuno precisare quali siano i controlli più adeguati nell'ambito dell'esecuzione del piano annuale e, soprattutto, la percentuale dei controlli che le autorità competenti devono effettuare. Nelle relazioni annuali di esecuzione del piano devono figurare i dati che consentono di valutare i risultati dei controlli suddetti e quindi dell'esecuzione dell'azione. I controlli devono essere effettuati tenendo conto dell'applicazione delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3002/92 della Commissione⁽³⁾, del 16 ottobre 1992, che stabilisce modalità comuni per il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione di prodotti provenienti dall'intervento.
- (5) Il regolamento (CEE) n. 3149/1992 deve essere modificato di conseguenza. Le modifiche devono prendere effetto a decorrere dall'inizio del periodo di esecuzione del piano annuale 2005.
- (6) I comitati di gestione interessati non hanno espresso pareri nei termini stabiliti dal presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 3149/92 è modificato come segue:

- 1) All'articolo 1 si inserisce il paragrafo seguente:

«3. Ai fini del presente regolamento, per "indigenti" si intendono persone fisiche, individui e famiglie o gruppi composti da tali persone, la cui situazione di dipendenza sociale e finanziaria è constatata o riconosciuta in base a criteri di ammissibilità adottati dalle autorità competenti o giudicata sulla base dei criteri adottati dalle organizzazioni caritative e approvati dalle autorità competenti.»

⁽¹⁾ GU L 352 del 15.12.1987, pag. 1 Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 2535/95 (GU L 260 del 31.10.1995, pag. 3).

⁽²⁾ GU L 313 del 30.10.1992, pag. 50. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2339/2003 (GU L 346 del 31.12.2003, pag. 29).

⁽³⁾ GU L 301 del 17.10.1992, pag. 17. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 770/96 (GU L 104 del 27.4.1996, pag. 13).